

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista – revisore legale dei conti
RANUCCI FILIPPO	consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 01/07/2020

CIRCOLARE N.11/2020

LIMITE PAGAMENTO IN CONTANTI

Dal 1° luglio 2020 la soglia massima per i pagamenti in contanti si riduce, passando da € 2.999,99 euro a € 1.999,99 euro.

L'art. 18 c. 1 lett. a) del D.L. n. 124/2019, convertito con modifiche nella L. n. 157/2019, ha modificato il limite massimo per i pagamenti effettuati in contanti, precedentemente stabilito dall'art. 49 del D.Lgs. 231/2007 (meglio conosciuto come "Antiriciclaggio") prevedendo due variazioni:

- a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 i singoli pagamenti in contanti non potranno superare l'importo di € 1.999,99;

- a partire dal 1° gennaio 2022 i singoli pagamenti in contanti non potranno superare l'importo di € 999,99.

Si ricorda che la violazione si realizza quando il trasferimento intercorre fra soggetti diversi, costituenti distinti centri di interesse (come per esempio tra il socio e la società di cui fa parte, tra il titolare dell'impresa familiare e il collaboratore, tra due società anche se l'amministratore è lo stesso).

Nel caso di più trasferimenti singolarmente di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente di ammontare superiore, non rientrano nel divieto:

- quelli relativi a distinte ed autonome operazioni (fatture verso lo stesso fornitore o dallo stesso cliente per fatture "indipendenti tra loro" non legate da un unico ordine);

- quelli riguardanti la medesima operazione quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad. es. contratto di somministrazione);

- i pagamenti rateali stabiliti per iscritto oppure determinati in modo ordinato e annotati in fattura.

In relazione a quanto sopra esposto è bene però ricordare che rientra nel potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione dell'art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007.

Restano fermi tutti gli altri limiti contenuti nel predetto art. 49 ed in particolare quello di 1.000 euro, a partire dal quale gli assegni bancari e postali devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

CREDITO D'IMPOSTA SUI PAGAMENTI ELETTRONICI

E' operativo dal 1° luglio 2020 il credito d'imposta sui pagamenti elettronici, con lo scopo di rafforzare i pagamenti digitali come forma di lotta all'evasione fiscale, il tutto attraverso un **bonus sui pagamenti elettronici**. Ne potranno fruire le imprese e i liberi professionisti con ricavi o compensi fino a 400.000 euro che accettano pagamenti mediante carte di credito, di debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Il beneficio è pari al 30% delle commissioni sulle operazioni con carte (di credito, debito o prepagate) o altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, nei confronti di consumatori finali. Il bonus sui pagamenti elettronici:

- è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa da parte dell'esercente, secondo il principio di cassa;

- deve essere indicato in dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito ;

- non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione Irap;

- è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti *de minimis*.

Tutte le istruzioni operative sono contenute nel provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dello scorso 29 aprile 2020 e in quello della Banca d'Italia del 21 aprile 2020. A norma del suddetto provvedimento gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento tramite il SID, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito. Esercenti e professionisti riceveranno mensilmente in via telematica l'elenco delle transazioni effettuate e le informazioni sulle commissioni addebitate dagli operatori. Entro il 20 del mese successivo, nella casella di Pec o nell'online banking vedranno poi esposti i dati per determinare il bonus spettante.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA